

## STATUTO

### ASSOCIAZIONE SOCIO – CULTURALE O.N.L.U.S “*IL PONTE*”

Ten. Med. Dr. MARIO SURANO

#### *TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI*

##### **Art. 1. Denominazione e sede**

È costituita con sede legale ad Andrano (Le) una associazione Onlus denominata “*IL PONTE*”.  
L’associazione ha sede legale in Via XXV Luglio n. 20.

L’associazione potrà avere varie sedi operative dislocate sul territorio salentino. Il trasferimento di sede non comporterà modifica statutaria.

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. i del d.lgs. 460/1997, l’associazione prevede l’obbligo dell’uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

##### **Art. 2. – Oggetto e scopo**

L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità tese all’esaltazione dei valori più nobili del concittadino Ten. Med. Dr. Mario Surano.

Le attività ispirate dai suoi ideali sono orientate alla solidarietà sociale, all’utilizzo e alla divulgazione delle conoscenze dell’arte medica e delle pratiche assistenziali, allo sport, alla musica, al ballo, alla formazione professionale ed al sostegno dei ragazzi che manifestano interesse per l’uniforme dell’esercito italiano e per tutte le attività o eventi organizzate in memoria del Ten. Med. Dr. Mario Surano.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

Le finalità che si propone l’associazione “*IL PONTE*” sono in particolare:

- assicurare la propria collaborazione alle famiglie mediante borse di studio destinate, con una apposita procedura, alla preparazione culturale e sportiva dei ragazzi più meritevoli che desiderano orientarsi verso una scuola militare;
- assicurare la propria collaborazione alle famiglie mediante borse di studio destinate, con una apposita procedura, alla preparazione dei ragazzi che vogliono avvicinarsi alla cultura musicale, del canto e del ballo;
- promuovere sul territorio la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule mediante qualunque iniziativa che esalti e diffonda la sensibilizzazione relativamente a tale ambito anche tramite l’apertura della sezione AIDO sul territorio del comune di Andrano;

- promuovere sul territorio iniziative mirate alla prevenzione delle malattie metaboliche e cardiovascolari con la collaborazione delle istituzioni sanitarie e dell'istruzione;
- promuovere programmi di educazione stradale e, in particolare, di prevenzione dei traumi da incidente stradale;
- promuovere iniziative (eventi, mostre, seminari) volte a valorizzare il territorio e l'ambiente, i beni comuni, le tradizioni, la cultura, l'artigianato, il turismo e le attività socio-assistenziali.

A tal fine, l'associazione "IL PONTE" può:

- collaborare con altri organismi, enti e associazioni con finalità analoghe, affini o complementari;
- partecipare ad iniziative promozionali finalizzate alla diffusione dei valori più nobili ispirati al Ten. Med. Dr. Mario Surano;
- promuovere e realizzare materiali promozionali e pubblicitari finalizzati alla diffusione delle attività svolte.

Essa intende perseguire le proprie finalità avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati. Tuttavia, in casi di particolare necessità, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali tranne quelle direttamente connesse o accessorie a quelle statuarie in quanto integrative delle stesse. (art. 10, comma 1, lett. C).

### **Art. 3.- Patrimonio ed entrate dell'associazione**

Il patrimonio dell'Associazione e quello proprio delle strutture periferiche (se esistenti) è costituito da:

- beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- donazioni, lasciti, legati e contributi provenienti da soggetti pubblici o privati;
- fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.

Per lo svolgimento delle attività, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- fondo di rotazione iniziale costituito da quota associativa di euro 50 per ogni socio fondatore;
- versamenti derivati da chi aderisce all'Associazione;
- corrispettivi per servizi prestati a favore degli associati o alle strutture territoriali per loro conto;
- eventuale reddito derivato dal patrimonio;

- contributi a fondo perduto;
- introiti derivati dallo svolgimento di varie attività, ivi compresi i corrispettivi per servizi prestati ai soci, contributi e/o rimborsi derivati da enti pubblici o privati;
- l'Associazione può inoltre ricavare fondi attraverso la conclusione con i terzi di contratti aventi natura commerciale;
- i versamenti del fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra indicato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso è possibile richiedere la restituzione di quanto versato;
- le quote associative sono trasmissibili a terzi solo in caso di morte e non sono rivalutabili;
- i soci che a seguito di invito scritto non adempino nei trenta giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo, sospesi da ogni diritto sociale. Il protrarsi del mancato pagamento nei successivi due mesi, comporterà alla cancellazione del socio dall'Associazione salvo la comprovata impossibilità reale di adempiere al pagamento.

E' comunque vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale (art. 10, comma 1, lett. d).

## ***TITOLO II: I SOCI***

### **Art. 4- Requisiti per diventare soci**

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro, di studio o per interesse vogliano partecipare all'attività dell'associazione stessa; insomma è aperta a tutti coloro che ne condividano gli intendimenti, le finalità e ne apprezzino l'opera, tesa all'esaltazione dei valori per cui l'associazione è nata.

Nell'Associazione si distinguono i **soci fondatori** dai **soci ordinari**. I soci fondatori sono coloro che compaiono nell'Atto Costitutivo. Per essere ammesso come socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo e versare la quota d'iscrizione deliberata dal Consiglio stesso. L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa entro trenta giorni da parte del Consiglio Direttivo il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato. Il numero di soci è illimitato. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono diverse categorie di soci:

- **ordinari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
- **volontari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito);
- **sostenitori** (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);

- **benemeriti** (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto alla quota annuale fatti salvi i corrispettivi per i servizi usufruiti. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori.

L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

#### ***Art. 5.- Diritti e doveri dei soci***

Tutti i soci hanno medesimi diritti e doveri; hanno diritto a:

- Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione (eleggere ed essere eletti).
- Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
- I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
  - Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Hanno comunque diritto al voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Il socio deve pagare la quota, rispettare lo statuto e osservare le delibere degli organi sociali e a mantenere una buona condotta civile e morale all'interno dell'Associazione e fuori.

#### ***Art.6.- Perdita della qualifica di socio***

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni od alle disposizioni prese dagli organi sociali;
- qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione, ovvero rechino fastidio agli altri soci con un comportamento maleducato e generalmente poco rispettoso della convivenza sociale.

- In ogni caso il socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno causato ad attrezzature e ad ogni altro socio.
- Le espulsioni e radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

L'esclusione ha effetto a partire dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.

### ***TITOLO III: ORGANI SOCIALI***

#### ***Art.7.- Organi dell'Associazione***

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente
- *Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo)*

*Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.*

#### ***Art. 8- L'assemblea dei soci***

- L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

• E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

• L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

• *L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.*

L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati

ai soci attraverso un avviso affisso nella bacheca della sede sociale o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.

L'assemblea è presieduta dal Presidente che elegge un segretario durante la stessa.

### ***Art.9.-Poteri dell'Assemblea***

L'assemblea si radunerà almeno due volte all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- nomina del Collegio dei Revisori;
- approvare lo statuto e le sue modifiche oltre che l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal

Consiglio direttivo;

- delibera sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione;
- delibera sulle questioni attinenti la gestione sociale.

### ***Art.10.- Funzionamento dell'Assemblea***

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

L'assemblea è presieduta dal Presidente che elegge un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola con pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare solo un altro socio purché munito di regolare delega scritta.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata da altro socio, purché non sia un consigliere o un revisore.

Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure per domanda di almeno un terzo dei soci.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

*Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.*

#### ***Art.11.- Modifiche allo statuto e scioglimento***

I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presidente statuto e per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di due terzi dei voti presenti o rappresentati.

### ***TITOLO IV: IL CONSIGLIO DIRETTIVO***

#### ***Art. 12.- Il consiglio direttivo***

Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 3 soci e nel proprio ambito nomina un Presidente, un Vice Presidente e un segretario con funzione di tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, salvo il diritto delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. I consiglieri devono essere soci dell'Associazione e durano in carica 5 anni e possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di un terzo, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

#### ***Art. 13.- Poteri del consiglio direttivo***

Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

Esso compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il consiglio direttivo dura in carica per due anni e i suoi componenti possono essere rieletti .

#### ***Art.14.- Presidente e Vice Presidente***

Il presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio. Il Presidente può deliberare la rappresentanza ad altri membri del Consiglio. Egli stipula tutti gli atti o contratti relativi all'attività sociale, assume obbligazione per conto dell'Associazione e rilascia eventuale

quietanza.

Il vicepresidente, in assenza del presidente dovrà svolgere compiti e funzioni del Presidente.

#### ***Art.15.- Convocazioni del Consiglio Direttivo e validità delle deliberazioni***

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo di consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi. La convocazione è comunicata mediante lettera, fax, e-mail, contenente giorno, luogo e ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, inviata a tutti i componenti del consiglio almeno una settimana prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno metà dei consiglieri.

Il consigliere che non si presenta, invalidamente, per tre riunioni consecutive, decade.

Il consiglio direttivo dura in carica per due anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

### ***TITOLO V: II RENDICONTO***

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) contributi e quote associative;
- b) donazioni e lasciti;
- c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.

- L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

- L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### ***Art.16.- Bilancio e rendiconto***

- Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di

ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

- Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- *Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.*

### ***Art.17.- Scioglimento***

L'Associazione ha durata illimitata.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organo di controllo (ex art. 3, comma 190, L. 662/1996) salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### ***Art.18.- Normativa applicabile***

Per quanto non previsto nel seguente statuto si applicheranno le norme di legge vigenti in materia di associazioni.